



**CIRCOLARE N. 41
2011/2012
DEL 4 MAGGIO 2012**

Lega Italiana Calcio Professionistico

Alle Società
di 1^a e 2^a Divisione
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare n. 10 – 2012 dell’Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 10 – 2012 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Conversione in legge n. 44 del 26 aprile 2012 del D.L. n. 16/2012 (decreto fiscale). Modifiche apportate in sede di conversione ”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)

3 maggio 2012
prot. n.11.1399

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 10 - 2012

Oggetto: Conversione in legge n. 44 del 26 aprile 2012, del D.L. n. 16/2012 (decreto fiscale).

Modifiche apportate in sede di conversione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85/L – è stata pubblicata la legge n. 44 del 26 aprile 2012 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.

Tenuto conto della complessità delle modifiche apportate al testo del D.L. n. 16, si ritiene opportuno riproporre il contenuto della Circolare di questa Federazione n. 6 - 2012, prot. 11.1150, inserendovi, **in corsivo**, il testo delle modifiche stesse che possono interessare le società e le associazioni destinatarie della presente Circolare.

- Rateizzazione dei debiti tributari (art. 1)

L'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 stabiliva che in caso di mancato pagamento delle rate degli avvisi bonari, derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali, si decadeva dal beneficio della rateazione. Detta disposizione è stata abrogata con il comma 1 dell'art 1. Pertanto, è possibile, ora, richiedere, alla ricezione della cartella di pagamento, la rateizzazione.

E' previsto per il debitore: a) la possibilità di un piano di ammortamento a rate crescenti; b) che non vi sia decadenza dal beneficio per il mancato pagamento della prima di due rate successive ma solo in presenza di inadempimento al versamento di due rate consecutive; c) dal momento della richiesta di rateazione è inibita la possibilità di adottare misure cautelari (ipoteca).

Inoltre, la presenza di una rateazione in corso non osta, come avveniva per il passato, alla partecipazione delle imprese ad una gara pubblica

-Comunicazioni ed adempimenti formali (art. 2)

Con il comma 1 è introdotto il principio della cd. “remissione in bonis”, consistente nella possibilità che viene concessa al contribuente di porre in essere, sempre che non sia intervenuta attività di accertamento, adempimenti di carattere formale (ad es. invio del Modello EAS, opzione L. 398/91, ecc.) la cui inosservanza impedisce l’accesso a regimi fiscali speciali o a particolari benefici tributari.

Il comma 2 prevede che, a partire dal 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2011-UNICO 2012 -,potranno partecipare al riparto del 5 per mille anche gli enti che, pur non avendo assolto tempestivamente gli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo, e avendo i requisiti necessari, presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre.

In tali ipotesi è necessario provvedere tempestivamente alla regolarizzazione e nel contempo al pagamento di una sanzione prevista nella misura minima di € 258.

Il successivo comma 6 semplifica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli adempimenti dei soggetti passivi IVA relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione superiori ad € 3.000.

Viene, pertanto, stabilito che a prescindere da tale limite, gli operatori economici devono trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo delle operazioni attive e passive poste in essere nei confronti di ciascun fornitore.

In definitiva viene ripristinato l’obbligo dell’elenco dei clienti e fornitori.

La nuova disciplina scatta dal 1° gennaio 2012 ed è da ritenere che la novità debba riguardare anche gli elenchi dell’anno 2011 in scadenza il prossimo 30 aprile.

Resta immutata la disciplina relativa all’obbligo di comunicazione per le operazioni superiori ad € 3.600, IVA compresa, effettuate senza obbligo di fattura.

Il comma 7 stabilisce che negli atti da presentare all’amministrazione finanziaria il domicilio fiscale deve essere indicato solo se richiesto dall’ufficio.

Il comma 8 stabilisce che le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti nei Paesi “black list”, devono essere comunicate soltanto se di importo superiore ad € 500. Le comunicazioni relative al mese di febbraio 2012 devono essere fatte entro il prossimo 31 marzo (sabato) e, quindi, entro il successivo 2 aprile.

Il comma 13-ter inserisce tra i soggetti – commercianti al minuto – senza obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, anche quelli che svolgono attività di organizzazioni di escursioni, giri turistici ed venti similari effettuati dalle agenzie di viaggi e turismo.

Il comma 13-quater prevede che dal prossimo anno il contribuente potrà delegare agli intermediari abilitati non solo l’invio telematico di corrispettivi, fatture emesse e ricevute ma anche la predisposizione di liquidazioni periodiche IVA, modelli di

versamento e dichiarazione IVA, mod. 770 semplificato, Cud e modelli di versamento delle ritenute.

La procedura di cancellazione delle ipoteche, cioè senza atto notarile, non rinnovate che trovava collocazione nel comma 14, è ora allocato nell'art. 6, comma 5-quinquedecies.

-Facilitazioni ad imprese e contribuenti (art. 3)

Con il comma 1 è previsto che il divieto del pagamento in contanti al di sopra della soglia di € 15.000 non si applica alle persone fisiche residenti fuori del territorio nazionale e di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi della Unione Europea sempre che il cedente del bene o il prestatore del servizio acquisisca fotocopia del passaporto o autocertificazione del cessionario o del committente e versi il contante ricevuto, entro il primo giorno feriale successivo all'operazione, sul proprio c/c bancario/postale allegando copia della ricevuta della comunicazione preventiva che deve essere inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate dai cedenti e prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che si intende utilizzare.

Il comma 3 differisce al 1° luglio 2012 il termine dal quale il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore ad € 1.000 deve essere effettuato soltanto con assegni bancari o postali o con bonifici.

Il comma 4-bis prevede che i soggetti beneficiari di stipendi e pensioni corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, che siano impossibilitati per comprovati e gravi motivi di salute a recarsi personalmente presso i locali di banche o di Poste italiane SpA per l'apertura del prescritto c/c, possono delegare all'apertura del c/c stesso intestato ai soggetti medesimi, i soggetti delegati alla riscossione dei compensi stessi.

Il comma 4-quater eleva a € 400.000 il limite del volume d'affari per le prestazioni di servizi e di € 700.000 per le cessioni di beni, sotto il quale si è ammessi alla tenuta di un bollettario ai fini della fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate. Per i contribuenti che esercitano entrambe le attività il limite è elevato a € 700.000.

I successivi commi 5, 6 e 7 dispongono in materia di pignoramento di stipendi. La quota pignorabile non può eccedere, per somme non superiori a € 2.500, un decimo dello stipendio; per le somme tra 2.500 e 5.000 euro la quota non può eccedere un settimo dell'importo stesso. Per le somme superiori a 5 mila euro resta la soglia del quinto dello stipendio stesso.

Inoltre, l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 20.000 euro.

Il comma 6-bis prevede l'esenzione da IRPEF delle somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari di dipendenti nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Il comma 7 abroga l'art. 7, comma 2, lett. gg-decies del D.L. "Sviluppo" n. 70/2011 convertito nella legge n. 116 del 12 luglio 2011, che prevede che l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a € 20.000 se il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale e ad € 8.000 negli altri casi.

I commi 8 e 9 prevedono che a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, le spese, fino a 1.000 euro, di competenza di due periodi d'imposta, a modifica dell'art. 66, comma 3 del TUIR, possono essere dedotte dalle imprese minori, a scelta, anche per intero nell'esercizio in cui il documento, anziché ricevuto, è stato registrato.

Il comma 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Resta, invece, fermo il limite minimo di versamento previsto per il saldo delle imposte.

Il comma 12 stabilisce, che nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative all'anno di imposta 2012 tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Il comma 15 abroga l'imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro all'estero, già prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011.

-Termini per adempimenti fiscali (art. 3-quater)

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

-Fiscalità locale (art. 4)

Il comma 1 stabilisce la data del 20 dicembre entro la quale devono essere pubblicate le delibere sulle addizionali comunali all'IRPEF

Il comma 1-quater stabilisce che l'imposta di scopo si applica sulla stessa base imponibile dell'IMU.

Il comma 5 comporta correttivi in materia di IMU. Tra l'altro, nel caso di nuclei familiari che hanno residenza o dimora abituale in due immobili diversi nello stesso Comune, viene previsto che le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

*E', poi, previsto che l'IMU relativa **all'abitazione principale** possa essere versata, per l'anno 2012, **in tre rate** in scadenza il 18 giugno, il 16 settembre ed il 17 dicembre. Le prime due rate devono essere ciascuna pari ad 1/3 del totale calcolato sull'aliquota base (**0,4 per cento**) e sulle detrazioni base, mentre con la terza dovrà essere versato il saldo calcolato sulle aliquote che verranno stabilite dai Comuni. Per le seconde abitazioni il versamento dovrà invece aver luogo in due rate (18 giugno e 17 dicembre) la prima delle quali calcolata al 50% sull'aliquota base (0,76%) e la seconda a saldo calcolando l'aliquota che verrà stabilita dal Comune.*

Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari non locate di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero.

***Mentre per l'abitazione principale l'IMU è destinata interamente al Comune, allo Stato è riservata una quota dell'IMU, gravante sulle seconde case, pari allo 0,38%.** Il contribuente dovrà effettuare quindi, per le seconde case, un doppio versamento; uno a favore dello Stato ed uno a favore del Comune con distinti codici tributo.*

*Tra i fabbricati **esenti dall'IMU figurano quelli utilizzati dagli enti non commerciali**, destinati **esclusivamente** allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, **sportive**, ecc.(vedasi Circolare FIGC-UST n. 2-2012 del 19 gennaio 2012, prot. 11.906)*

Con il comma 12 è previsto che il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento definisca le modalità di presentazione delle istanze di rimborso IRAP, relative a periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data del 2 marzo 2012, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti.

Il comma 12-quinquies stabilisce che per i coniugi separati o divorziati si dispone che, ai soli fini IMU, il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale sia considerato titolare del diritto di abitazione e quindi soggetto passivo dell'imposta ed avente diritto alle detrazioni relative.

-Misure di contrasto all'evasione (art. 8)

Con il comma 1 viene sancito il principio della indeducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reati più gravi.

Sono, pertanto, indeducibili i costi e le spese relative a beni e prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non

colposo per il quale il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio. Ne consegue che l'indeducibilità non trova applicazione per i delitti colposi in ragione della non intenzionalità della condotta.

Il successivo comma 2 introduce una specifica sanzione pecuniaria per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nella misura dal 25 al 50% dell'ammontare delle spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.

Il comma 4 stabilisce che l'Agenzia delle entrate possa determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo sulla base dei dati e notizie comunque raccolti prescindendo dalle risultanze del bilancio (accertamento induttivo) quando è stata omessa la presentazione dei modelli relativi all'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti nonché di infedele compilazione degli stessi modelli che comporta una differenza superiore al 15% e, comunque, ad € 50.000 tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Il successivo comma 5 prevede l'applicabilità della suddette disposizioni agli accertamenti notificati a partire da 2 marzo u.s.

Con i commi 6 e 7 viene previsto che le comunicazioni di infrazioni alle disposizioni in materia di limitazione all'uso del contante devono essere fatte direttamente alla Guardia di Finanza la quale, se del caso, ne darà notizia all'Agenzia delle entrate.

Il comma 8 stabilisce che le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Il comma 11 abroga la norma (art. 14, comma 10 D.L. 183/2011) che prevedeva la sostituzione della contabilità semplificata con gli estratti conto bancari. Ciò in quanto è previsto, a far tempo dal 2013, un particolare regime premiale che introduce altre forme di semplificazione contabili (art. 190 D.L. n. 201/2011).

Il comma 12 stabilisce che l'agente della riscossione comunichi al contribuente, con una raccomandata semplice, di aver preso in carico le somme dallo stesso dovute.

I commi da 13 a 16 dispongono in materia di imposta di bollo sui depositi bancari e postali. L'imposta si applica, a far tempo dal 1° gennaio 2012, nella misura dell'1 per mille per il 2012 e dell'1,5 per il 2013.

E' prorogato al 16 luglio il versamento del bollo per le attività scudate e non sono applicate sanzioni per i versamenti fatti fino al 2 marzo u.s. Non è precluso l'accertamento dell'IVA sulle medesime attività.

Con i commi 18, 19 e 20 sono state introdotte disposizioni di contrasto agli abusi nella utilizzazione dei crediti IVA in compensazione.

La compensazione del credito annuale/infrannuale IVA superiore ad € 10.000 annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito (comma 18).

E' fissato in 5.000 euro, anziché in 10.000, il limite entro il quale è possibile compensare il credito IVA senza aver preventivamente presentato la dichiarazione. Ciò, si ritiene, a far tempo dal 2 marzo 2012.

Il comma 22 dispone che l'accesso diretto nelle sedi degli enti non commerciali non necessita più dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Come è noto, in carenza di siffatta autorizzazione, le verifiche e gli atti amministrativi conseguenti risultavano nulli ancorché il contribuente avesse dato il consenso all'accesso, in quanto le sedi erano assimilabili ad abitazioni private.

Il comma 23 dispone la soppressione dell'Agenzia per le organizzazioni Onlus.

-Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi (art. 10)

Sono state introdotte nuove misure per il controllo dei locali dove si effettuano operazioni di gioco e scommesse o sono installati apparecchi videogiochi nonché per il controllo della documentazione antimafia che viene esteso anche al coniuge, ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi.

-Modifiche in materia di sanzioni amministrative (art. 11)

I commi 1, 2 e 3 introducono specifiche sanzioni per l'omessa comunicazione delle minusvalenze relative a titoli quotati di ammontare superiore ad € 50.000 nonché delle minusvalenze di importo superiore a 5 milioni di euro su partecipazioni immobilizzate.

La sanzione è del 10% delle minusvalenze stesse con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50,000.

Il comma 7 prevede una sanzione amministrativa in caso di mancata o tardiva presentazione degli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari alle quali era stata attribuita una rendita presunta.

Con il comma 8 sono introdotte nuove sanzioni in materia di esportazione di capitali in contanti. Il trasporto di denaro all'estero di importo superiore ad € 10.000 senza la preventiva comunicazione in dogana, comporta il sequestro delle somme nel

limite del 30% se l'eccedenza (oltre i 10.000 euro consentiti) è contenuta entro € 10.000 e nel limite del 50% se l'importo è superiore a detto limite.

Anche la normativa sull'oblazione è modificata. Infatti, il limite per poter fruire dell'oblazione scende da € 250.000 ad € 40.000 e l'aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta viene stabilita nella misura del 5% solo per le violazioni contenute nei primi 10.000 euro e del 15% per l'eccedenza non dichiarata fino ad € 40.000.

Aumenta, poi, da uno a cinque anni il lasso di tempo entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta.